



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

La Segreteria

Trasmissione tramite Con.Te.

Al Presidente del Consiglio
Comunale

Al Sindaco
del Comune di

MALCESINE (VR)

All'Organo di revisione economico-
finanziaria
del Comune di


MALCESINE (VR)

Oggetto: trasmissione delibera n. 187/2019/PRSE del 13 giugno 2019

Secondo quanto stabilito nel dispositivo, si trasmette ai soggetti in indirizzo la delibera n. 187/2019/PRSE, adottata dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto in data 13 giugno 2019.

Distinti saluti.

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Letizia Rossini




CORTE DEI CONTI



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 13 giugno 2019

composta dai magistrati:

Elena BRANDOLINI	Presidente f.f.
Tiziano TESSARO	Consigliere, relatore
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Maristella FILOMENA	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei Conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei Conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione Regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-*bis*, comma 3, del Tuel, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;



VISTA, da ultimo, la legge 27 dicembre 2017 n. 205;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti n. 22/SEZAUT/2016/INPR del 30 marzo 2017, recante le *“Linee guida e relativo questionario per gli Organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l’attuazione dell’articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. rendiconto della gestione 2016”*

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti n. 24/SEZAUT/2016/INPR del 9 giugno 2016, recante le *“Linee guida e relativo questionario per gli Organi di Revisione Economico Finanziaria degli Enti Locali per l’attuazione dell’articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Bilancio di previsione 2016-2018”*;

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n. 182/2013/INPR;


VISTA la deliberazione n. 20/2018/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l’anno 2018;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2016 redatta dall’Organo di Revisione del Comune di Malcesine (VR);

VISTA l’ordinanza del Presidente f.f. n. 29/2019 di convocazione della Sezione per l’odierna seduta;

UDITO il Relatore, Tiziano Tessaro;

FATTO E DIRITTO



L’art. 1, commi 166 e 167, L. 266/2005 (Legge finanziaria 2006) stabilisce che *“gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono, alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, una relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio di competenza e sul rendiconto dell’esercizio medesimo”* (di seguito, *“Questionario”*) sulla base dei criteri e delle linee guida predisposte dalla Corte (Sezione delle Autonomie n. 6 /SEZAUT/2017/INPR per il rendiconto 2016).

L’art. 148-bis del D.Lgs. 267/2000, inserito nel Testo unico degli enti locali dall’art. 3 del D.L. 174/2012, esplicita le finalità del controllo *de quo* (*“verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell’osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall’articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell’indebitamento, dell’assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.”*), ne definisce l’ambito (*“Ai fini di tale verifica, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all’ente”*) e stabilisce gli effetti delle relative risultanze (*“Nell’ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l’accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto*

degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria").

In ossequio alla natura dinamica del controllo espletato in tal sede, che impone, al fine di far emergere la concreta situazione economico-finanziaria dell'Ente, una visione prospettica degli atti del ciclo di bilancio nei vari esercizi, e in funzione dell'adozione "di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio" (Corte cost. 60/2013), la Sezione accerta anche criticità suscettibili di arrecare pregiudizio allo stabile mantenimento degli equilibri dell'Ente benché non integranti fattispecie di irregolarità sanzionabili nei termini sopra accennati.

2. Ciò doverosamente precisato e passando ora all'esame delle criticità riscontrate a seguito dell'esame della relazione redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della richiamata legge n. 266/2005, dall'Organo di revisione, in relazione al conto consuntivo 2016 del Comune di Malcesine (VR) sono emerse una serie di criticità nell'esercizio finanziario di riferimento oggetto di rilievo.

Dall'esame del questionario e della relazione sul rendiconto 2016 del Comune di Malcesine (VR), oltre che dai dati in possesso di questa Corte, è emerso il superamento della soglia stabilita dal parametro di deficitarietà n. 7 del D.M. 18/02/2013: lo stock complessivo del debito (stock debito/entrate correnti) si è attestato al 167,22%.

Va preliminarmente sottolineato che il Comune di Malcesine era stato destinatario di apposita pronuncia per l'esercizio 2015 (n. 331/2018/PRSP), in cui la Sezione aveva proceduto a rilevare alcune perplessità in ordine alla quantificazione del FCDE e all'accantonamento per contenziosi; l'esiguità del fondo cassa e la presenza di anticipazioni di tesoreria ripetute; l'anomalo accumulo di residui attivi (quelli di nuova formazione ammontavano a 454mila euro); la violazione parametro 7; alcune criticità in merito all'organismo partecipato Marina di Navene.

Nell'esercizio qui considerato, il fondo di cassa ammonta al 31/12/2016 a € 2.116.952,42, e l'incidenza delle spese rigide si attesta al 38,3%.

Le criticità, riscontrate sulla base del questionario e dell'attività istruttoria, che vanno attentamente vagliate nella gestione del bilancio degli esercizi futuri, la cui evidenza non è venuta meno a seguito della valutazione delle argomentazioni fornite dall'ente in sede di risposta istruttoria, testimoniano della necessità di operare uno sforzo supplementare sul versante gestionale da parte dell'Ente volto a declinare in modo appropriato le esigenze sottese alla corretta applicazione dei principi contabili in chiave di tutela degli equilibri di bilancio.

3. Nel corso dell'istruttoria emergeva il superamento della soglia stabilita dal parametro

di deficitarietà n. 7 del D.M. 18/02/2013 “*Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 204 del TUEL)*”: lo stock complessivo del debito (stock debito/entrate correnti) si è attestato al 167,22% (peraltro in miglioramento rispetto all’esercizio 2015 ove la percentuale si attestava al 183,86%).

La Sezione, pur prendendo atto del lento ma apparentemente graduale e costante calo dello stock di debito, evidenzia in ogni caso come tale circostanza, pur nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 204 del Tuel, potrebbe determinare una sensibile attenuazione della possibilità per l’Ente di far fronte alle proprie obbligazioni. Peraltro, detti obblighi appaiono ancor più incisivi a seguito delle modifiche costituzionali introdotte dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 che, in modo innovativo, introduce all'art. 97 della Costituzione una specifica e significativa disposizione di principio, irrefragabile, secondo cui le PP.AA., in coerenza con l'ordinamento dell'Unione Europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico, esplicitando a livello costituzionale un obbligo già immanente nel nostro ordinamento per tutte le Amministrazioni.

La preoccupazione che venga garantita la sostenibilità dell’indebitamento viene affrontata anche nella legge rinforzata 24 dicembre 2012, n. 243 attuativa del nuovo articolo 81 della Costituzione, recante “*Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma della Costituzione*” (art. 81 riformulato dalla Legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1).

L’irregolarità derivante dallo sfioramento di uno dei parametri di valutazione della deficitarietà appare potenzialmente foriera di futuri pregiudizi, atteso, nel caso in specie, che l’entità (167,22 %) rilevata ben potrebbe incidere in sede di mantenimento degli equilibri di bilancio del Comune e più in generale per una sana gestione finanziaria.

PQM

la Sezione Regionale di Controllo per il Veneto nel concludere l’esame sulla documentazione inerente al Rendiconto per l’esercizio 2016 del Comune di Malcesine (VR):

- rileva il superamento della soglia stabilita dal parametro di deficitarietà n. 7 del D.M. 18/02/2013: e ciò in quanto lo stock complessivo del debito (stock debito/entrate correnti) si è attestato al 167,22%, invitando il Comune a una particolare attenzione quindi alla tutela degli equilibri di bilancio;
- raccomanda, alla luce dei rilievi contenuti nella pronuncia per l’esercizio 2015 (n. 331/2018/PRSP) la corretta osservanza dei principi sull’armonizzazione contabile, in particolare per quanto concerne la regolare alimentazione del FCDE e più in generale della formazione degli accantonamenti a valere sul risultato di amministrazione;
- rammenta l’obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33;


dispone che copia della presente pronuncia sia trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di Revisione Economico-Finanziaria del Comune di Malcesine (VR).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 13 giugno 2019.

Il Magistrato relatore


Tiziano Tessaro


Il Presidente f.f.

Elena Brandolini


Depositata in Segreteria il **17 LUG. 2019**

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

 Dott.ssa Letizia Rossini
